





## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 DEL 31-07-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 - NUOVA IMU**

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di Luglio, alle ore 19:00, presso la Sala Consiglio - Piazza Comunale, 4, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
CIPULLO ANDREA	X		BONATI GIUSEPPE	X	
MOLINO VALENTINO	X		COLAGRANDE MATTEO	X	
FILADELFIA ALESSANDRO		X	RATTARO ADA	X	
CAPELLI CASPIATI ALESSANDRO	X		BELCUORE PAOLA		X
GIUSSANI PAOLO GIOVANNI	X		CISLAGHI MARIA BARBARA	X	
PIRRO ROSSANA MARIA	X		FILLETI DANIELA	X	
BENEDETTO MARIA GRAZIA	X				

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 16/05/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1. le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore prima della fusione, nel territorio del cessato Comune di Zelo Surrigone come di seguito riassunte:
  - a. aliquota pari allo 0.5 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
  - b. aliquota pari al 0.91 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui al punto precedente.
2. le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore prima della fusione, nel territorio del cessato Comune di Vermezzo come di seguito riassunte:
  - a. aliquota pari allo 0.4 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
  - b. aliquota pari al 0.91 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui al punto precedente.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 16/05/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

1. di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) in vigore prima della fusione nel territorio del cessato Comune di Zelo Surrigone per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per le annualità precedenti:
  - a. immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze: una sola per ciascuna categoria catastale C/6 – C/2 – C/7) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a 0.15 per cento;

- b. fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di categoria D/10: aliquota 0,10 per cento;
  - c. altri immobili: aliquota pari a 0.15 per cento;
2. di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) in vigore prima della fusione nel territorio del cessato Comune di Vermezzo per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per le annualità precedenti:
- a. immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze: una sola per ciascuna categoria catastale C/6 – C/2 – C/7) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a 0.10 per cento;
  - b. fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di categoria D/10: aliquota 0,10 per cento;
  - c. altri immobili: aliquota pari a 0.10 per cento;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Ritenuto** di determinare le seguenti tariffe IMU per il 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale (D10): aliquota pari al 1 per mille;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,1 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 per mille;
6. terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille;
7. Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti imprenditori agricoli professionali (art. 1 D.Lgs n. 99 del 29.03.2004, società agricole ex art. 1, comma 3, D.Lgs n. 99 del 29.03.2004, indipendentemente dalla loro ubicazione: ESENTI
8. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille.
9. Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (con registrazione del contratto): aliquota pari al 10,1 per mille, con riduzione 50% base imponibile.
10. Unità immobiliare locata a canone concordato art. 1 comma 53 L. 431/98: aliquota pari al 10,1 per mille, con riduzione del 25%

**Visti** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno;

Segue dibattito cui partecipano i Consiglieri Rattaro, Filleti e il Sindaco;

Nell'ambito della discussione prende la parola la Dott.ssa Fregoni, Responsabile dell'Area Finanziaria ed Entrate Locali, per fornire le delucidazioni richieste in merito al tributo (nuova IMU);

Gli interventi sono integralmente riportati nella trascrizione della registrazione audio della seduta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con il seguente esito di voti:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri votanti n. 10

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Rattaro - Cislaghi)

Astenuti n. 1 (Filleti)

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
  - a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
  - b. fabbricati rurali ad uso strumentale (D10): aliquota pari al 1 per mille;
  - c. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
  - d. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,1 per mille;
  - e. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 per mille;
  - f. terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille;
  - g. Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti imprenditori agricoli professionali (art. 1 D.Lgs n. 99 del 29.03.2004, società agricole ex art. 1, comma 3, D.Lgs n. 99 del 29.03.2004, indipendentemente dalla loro ubicazione: ESENTI
  - h. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille.
  - i. Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (con registrazione del contratto): aliquota pari al 10,1 per mille, con riduzione 50% base imponibile.
  - j. Unità immobiliare locata a canone concordato art. 1 comma 53 L. 431/98: aliquota pari al 10,1 per mille, con riduzione del 25%.
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

attesa l'urgenza di dare immediata esecuzione a quanto deliberato

Con il seguente esito di voti:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri votanti n. 10

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Rattaro - Cislaghi)

Astenuti n. 1 (Filletti)

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.

Deliberazione n. 13 del 31-07-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE  
**ANDREA CIPULLO**

II SEGRETARIO  
**DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO  
**DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME**





**Comune di Vermezzo con Zelo**  
Città Metropolitana di Milano

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ANNO 2020 - NUOVA IMU**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 23-07-2020

**Il Responsabile del Servizio**  
*FREGONI EMILIANA MARIA LUISA*

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

**Comune di Vermezzo con Zelo**  
Città Metropolitana di Milano

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ANNO 2020 - NUOVA IMU**

---

**P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A '   C O N T A B I L E**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 23-07-2020

**Il Responsabile del Servizio**  
*FREGONI EMILIANA MARIA LUISA*

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

# Comune di Vermezzo con Zelo

*Città Metropolitana di Milano*

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 - NUOVA IMU**

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 13-08-2020 per giorni 15 consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 13-08-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

*DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME*

## **Punto n. 5 all'Ordine del Giorno: approvazione aliquote IMU.**

### **SINDACO**

Nella sostanza la somma da TASI e IMU rimangono invariate, perché in sostanza la legge accorpa i due valori in uno unico. I valori rimangono gli stessi, per quanto riguarda la abitazione principale o secondaria, e gli altri tipi di fabbricati.

Quello che era presente in passato... tranne ex Comune di Zelo dove era più alta, e si allinea a quella che era la aliquota di Vermezzo.

Abbiamo fatto una aliquota 1,5 per mille sulla TASI e noi avevamo 1 per mille, è stato adeguato alla parte più favorevole per i cittadini.

### **RATTARO**

Visto che è presente il responsabile mi può correggere, magari .

La IMU sulle abitazioni principali era inferiore a Zelo, rimane 0,5 e quindi viene alzata .. abitazioni principali che è esente e quindi andrà a colpire le categorie A1, A8, A9, abitazioni di pregio, che comunque sul territorio di Vermezzo non scarseggiano.

Di fatto, per quella porzione di cittadini vermezzeesi ci sarà un aumento sulla IMU, che da 0,4 sale a 0,5 la aliquota di ex Zelo Surrigone, era più bassa di 0,1 %.

Poi la TASI sostanzialmente rimane invariata, anzi forse potrebbero avere un leggero vantaggio le imprese commerciali cat. D) sul Comune di Zelo, ma ... se nel post fusione una delle ipotesi era stata quella di poter andare incontro ai cittadini, con una eventuale detassazione, questo non è accaduto. La Irpef è stata portata, nel confronto tra Vermezzo e Zelo ci siamo portati un gradino sopra, Vermezzo era un po' più alta e abbiamo alzato Zelo, sulla IMU abbiamo fatto la stessa cosa, su Irpef ... sulla TASI ci siamo mantenuti in linea, poi erano 10,1 totali che se avessimo seguito le aliquote di Zelo sarebbe 10,5.

per chiarezza generale, si va incontro ai cittadini fino a un certo punto, se ci allineiamo a quelle che erano le aliquote più alte, nei due Comuni, c'è da parlarne, l'importante è non passare una informazione scorretta, perché la Irpef di Vermezzo era più alta, di quella di Zelo e abbiamo adeguato tutto il territorio ... me lo ha già spiegato che esiste la esenzione di 10.000 euro, ma lei ha detto nel suo intervento che non è cambiato nulla, bisogna dire che qualcosa è cambiato.

Il Consiglio comunale è per i cittadini, che sanno tutto dal confronto nostro con voi, io sono qui a dire la parte che mi sembra voi non diciate, non irresponsabilmente, semplicemente può capitare di trascurare qualcosa, io devo aggiungere ciò che è stato trascurato, questo era il chiarimento.

### **SINDACO**

Giusto per precisazione, il fatto dello 0,5 o 0,4, sulla prima abitazione, è un trasferimento statale e quindi ai cittadini e alle famiglie per la prima casa è un costo zero, che fosse 0,4 o 0,5, abbassare a 0,4 voleva dire avere meno trasferimenti statali.

Al cittadino non cambia assolutamente nulla, ma per le casse comunali significava magari ricevere 100 - 150 mila euro in meno l'anno di trasferimento.

### **RATTARO**

Con lo stesso principio anche in passato, se avete tenuto la aliquota IMU bassa, rinunciavamo a introiti da parte .. la abitazione principale..

### **SINDACO**

Chiedo scusa, è stata chiara consigliera Rattaro, magari essendo in opposizione non sa alcune dinamiche della amministrazione, in 10 anni di opposizione posso capire, ma non si conoscono le dinamiche della amministrazione.

Non si potevano toccare le aliquote negli anni precedenti, è da quest'anno che lo Stato

consente eventualmente di ritoccare le aliquote, da quando sono state stipulate avevano fatto il blocco. Ci sono altri interventi?

**FILLETI**

Una sola precisazione, erano quelle già approvate con delibera dal commissario prefettizio, nel 2019, giusto?

**DOTT.SSA EMILIANA FREGONI**

La TASI è stata incorporata nella IMU ovviamente l'ente deve rideterminare le tariffe IMU e sostanzialmente se si può, si va sulla stessa linea di onda come è stato scelto dalla amministrazione.

Si parte ovviamente dalle ultime aliquote approvate, che sono state approvate dal commissario prefettizio nell'anno 2019.

**SINDACO**

Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto n. 5 all'Ordine del Giorno: approvazione aliquote nuova IMU.

Favorevoli	8 favorevoli
Contrari	2 contrari (Rattaro – Cislaghi)
Astenuti	1 astenuti (Filletti)

**Immediata eseguibilità:**

Favorevoli	8 favorevoli
Contrari	2 contrari (Rattaro – Cislaghi)
Astenuti	1 astenuti (Filletti)